Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 3438/92 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1992

che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

(GU L 350 del 1.12.1992, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1016/94 del Consiglio del 26 aprile 1994	L 112	1	3.5.1994
►**M2**	Regolamento (CE) n. 456/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995	L 47	1	2.3.1995
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1600/96 del Consiglio del 30 luglio 1996	L 206	45	16.8.1996

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3438/92 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1992

che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia [3], ha istituito una compensazione finanziaria per le spedizioni effettuate nel 1991 mediante automezzi o vagoni frigoriferi in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, di ortofrutticoli freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [4];

considerando che il protrarsi del conflitto in corso nell'ex Iugoslavia non consente di prevedere, per quanto concerne il transito stradale o ferroviario in tale paese, un ritorno alla normalità in tempi assai brevi; che occorre pertanto continuare, sino al ristabilimento di una situazione normale, ad assistere temporaneamente gli operatori interessati;

considerando che è quindi opportuno concedere un'indennità speciale temporanea per le spedizioni di ortofrutticoli freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 originari della Grecia effettuate, mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, in provenienza da tale Stato membro e destinate agli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concessa, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, un'indennità speciale temporanea per le spedizioni di ortofrutticoli freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 originari della Grecia effettuate, mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, in provenienza da tale Stato membro e destinate agli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo.

Articolo 2

▼M3

1. L'indennità speciale temporanea è concessa dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1996 ai fini della commercializzazione degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1.

2. L'importo dell'indennità speciale temporanea è stabilito in modo tale da poter contribuire alle spese di trasporto supplementari dovute alle difficili condizioni di trasporto in talune regioni dell'ex Iugoslavia. Esso può essere stabilito forfettariamente. Per il 1996, esso è adeguato su base degressiva.

▼B

3. L'indennità speciale temporanea è versata allo speditore su presentazione, alle competenti autorità, dei documenti che attestano il suo diritto alla riscossione della medesima.

---

(1) GU n. C 222 del 29. 8. 1992, pag. 12.
(2) Parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 58 del 3. 3. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92 (GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3).

▼B

4. Entro tre mesi dalla data ultima di presentazione delle richieste di indennità, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul costo delle misure previste dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 525/92.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, ed in particolare:

▼M3

▼B

— gli importi dell'indennità speciale temporanea e

— i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 4

Le misure previste dal presente regolamento si considerano interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1]. Tali misure sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).